

DETERMINA N. 224/2020

ATTO DI ACCERTAMENTO E DIFFIDA AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO
ALL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 6, LETT.
B), D.L. 201/2011, PER L'ANNO 2016 – CTM S.P.A – RETTIFICA DELLA DETERMINA N.

207/2020 DEL 4 DICEMBRE 2020

il Segretario generale

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il decreto-legge, 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, ed in particolare l'art. 37, comma 1, con cui è istituita l'Autorità di Regolazione dei Trasporti e l'art. 37, comma 6, lett. b), che prevede il contributo per il funzionamento dell'Autorità a carico dei gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati;
- la delibera dell'Autorità n. 94/2015 del 5 novembre 2015 avente ad oggetto “Misura e le modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di Regolazione dei Trasporti per l'anno 2016”, che, agli articoli 1, 2 e 3, stabilisce che:

Articolo 1 - Soggetti tenuti alla contribuzione

1. *Ai sensi dell'art 37, comma 6, lett. b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono tenuti al versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità i soggetti che esercitano una o più delle attività di seguito elencate:*
 - a) *gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali e autostradali);*
 - b) *servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;*
 - c) *servizio taxi;*
 - d) *servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;*
 - e) *servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;*
 - f) *servizi di trasporto di passeggeri e/o merci via mare e per altre vie navigabili;*
 - g) *servizi di trasporto di passeggeri e/o merci su strada;*
 - h) *servizi accessori alla gestione di infrastrutture di trasporto;*
 - i) *servizi accessori al trasporto ferroviario, su strada, aereo, via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci;*
 - j) *gestione di centri di movimentazioni merci (interporti);*
 - k) *servizi logistici e accessori ai settori dei trasporti;*
 - l) *servizi di movimentazione merci relativi al trasporto ferroviario, su strada, via mare e per altre vie navigabili.*
2. *Nel caso di soggetti legati da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 cod. civ. o sottoposti ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 cod. civ. anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascun soggetto è tenuto a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall'attività svolta dalla singola società.*

3. *Non sono tenuti alla contribuzione le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative alla data del 31 dicembre 2015. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative a partire dal 1° gennaio 2016, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità liquidativa.*
4. *Nel caso di consorzi o società consortili formati esclusivamente da soggetti che esercitano le attività indicate nel comma 1, il contributo è dovuto dai soggetti consorziati. In caso di consorzi o società consortili composte anche da soggetti che non esercitano le attività indicate nel comma 1, il contributo è dovuto dai consorzi o dalle società consortili.*

Articolo 2 - Misura del contributo

1. *Per l'anno 2016, l'aliquota del contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità, dovuto dai soggetti indicati all'art. 1, è fissata nella misura dello 0,4 (zero virgola quattro) per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della presente delibera.*
2. *Per i soggetti operanti nei settori dell'autotrasporto e della logistica l'aliquota del contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2016 è fissata nella misura dello 0,2 (zero virgola due) per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della presente delibera.*
3. *Per fatturato deve intendersi l'importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.*
4. *Dal totale dei ricavi possono essere esclusi: (i) gli eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità come individuati nella presente delibera; (ii) i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico; (iii) i contributi in conto esercizio erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti in forza di contratti di programma - parte servizi, nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale; (iv) i ricavi dei soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali, derivanti dall' "equivalente incremento della tariffa di competenza" applicata con l'entrata in vigore del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, come convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.A.; (v) i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale; (vi) i ricavi conseguiti per attività svolte interamente all'estero.*
5. *Per i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo di passeggeri e/o merci il fatturato è considerato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della presente delibera, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono:*
 - a) *per il trasporto passeggeri:*
 - a1) *trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A parte III 127-novies, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), aliquota attualmente in vigore;*
 - a2) *trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 1 del d.P.R. 633/1972;*
 - b) *per il trasporto merci:*
 - b1) *trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22%, aliquota attualmente in vigore;*

b2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 2 del d.P.R. 633/1972.

6. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è così determinato:
- a) per il trasporto passeggeri: fatturato moltiplicato per il rapporto tra il numero dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati nel territorio italiano nell'esercizio di riferimento ed il numero totale dei passeggeri trasportati durante il medesimo esercizio, sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità portuali;
- b) per il trasporto merci: fatturato moltiplicato per il rapporto tra la quantità delle merci imbarcate e/o sbarcate nel territorio italiano nell'esercizio di riferimento e la quantità totale delle merci trasportate durante il medesimo esercizio (secondo le unità di misura comunemente utilizzate per il calcolo delle diverse tipologie di merce trasportata), sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità portuali.
- Restano escluse dall'applicazione dei suddetti criteri le attività svolte dalle imprese di cabotaggio per le quali il fatturato rilevante è calcolato con i criteri generali indicati per tutte le imprese di trasporto.
7. Il versamento non è dovuto per importi contributivi pari od inferiori ad € 6.000,00 (euro seimila/00).

Articolo 3 - Termini e modalità di versamento

1. Per l'anno 2016 il contributo dei soggetti obbligati deve essere versato quanto a due terzi dell'importo entro e non oltre il 29 aprile 2016 e quanto al residuo entro e non oltre il 30 novembre 2016. Le ulteriori istruzioni relative alle modalità per il versamento del contributo verranno pubblicate sul sito web istituzionale dell'Autorità www.autorita-trasporti.it.
2. In presenza di gruppi societari, il versamento può essere effettuato dalla capogruppo in nome e per conto delle singole società appartenenti al gruppo, singolarmente per ciascuna delle società soggette a contributo. Ogni bonifico deve riportare nella causale il codice fiscale e la denominazione sociale della singola società cui il versamento fa riferimento.
3. Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine sopra indicato comporta l'avvio della procedura di riscossione, anche coattiva a mezzo Equitalia S.p.A.¹, e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. E' fatta salva ogni competenza dell'Autorità in merito all'attività di controllo, anche avvalendosi di soggetti terzi, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all'applicazione dell'interesse legale dovuto (omissis);

-il D.P.C.M. 23 dicembre 2015 di approvazione, ai fini dell'esecutività, della delibera dell'Autorità n. 94/2015;

-la determina del Segretario generale n. 19/2016 del 9 marzo 2016 di definizione delle modalità operative relative al versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2016;

-la delibera n. 61/2016 del 23 maggio 2016 di approvazione del nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità e successive modifiche ed integrazioni;

-la delibera n. 75/2017 del 31 maggio 2017 avente ad oggetto "Contributo al finanziamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Ricognizione delle competenze dell'Autorità e degli ambiti interessati dalle attività poste in essere" con la quale, in esito alla sentenza della Corte

¹ Oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione. L'**Agenzia delle entrate-Riscossione** è un [ente pubblico economico italiano](#) che svolge l'attività di [agente della riscossione](#) su tutto il territorio nazionale ad eccezione della [Sicilia](#). L'ente, istituito ai sensi dell'articolo 1 del Decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, è sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del [Ministro dell'Economia e delle Finanze](#) ed è [strumentale](#) dell'[Agenzia delle entrate](#), a cui è attribuita la titolarità della riscossione nazionale. L'Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società del Gruppo [Equitalia](#), sciolte a decorrere dal 1° luglio [2017](#) (ad eccezione di Equitalia Giustizia).

Costituzionale n. 69 del 2017 relativa al contributo di funzionamento dell’Autorità ed ai criteri per l’individuazione della platea dei soggetti tenuti alla contribuzione, è stata definita la ricognizione delle competenze dell’Autorità e degli ambiti interessati dalle attività poste in essere;

-la determina n. 207/2020 del 4 dicembre 2020 con la quale veniva accertato il mancato versamento del contributo dovuto per le spese di funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti relativo all’anno 2016, secondo quanto disposto dalla delibera dell’Autorità n. 94/2015 del 5 novembre 2015, per € 2.257,97, inclusi gli interessi legali, da parte della Società CTM S.P.A., C.F./P.IVA 00142750926, con sede legale Cagliari (CA);

Rilevato che:

- alla luce della comunicazione successivamente pervenuta, ns. prot. n. 19789/2020 del 14 dicembre 2020, con cui la Società CTM S.P.A. evidenziava, rispetto all’importo di € 5.574.771,00 dichiarato non scomputabile con la determina n. 207/2020 del 4 dicembre 2020, ulteriori ricavi costituenti il conto economico da escludere ai fini dell’individuazione del fatturato rilevante in termini contributivi, risultavano escludibili ai sensi della delibera dell’Autorità n. 94/2015 del 5 novembre 2015 ricavi per un importo pari a € 5.296.959,00;

Considerato che:

- sulle somme dovute, gli interessi legali sono calcolati a decorrere dalla scadenza dei termini previsti per il versamento del contributo;

Ritenuto che:

- alla luce di quanto sopra la Società CMT S.P.A. deve versare all’Autorità di regolazione dei trasporti, per l’anno 2016, un contributo complessivamente pari a € 112,52 di cui € 111,12 a titolo di contributo non versato e € 1,40 a titolo di interessi legali, così determinato:

Descrizione		Acconto Anno 2016	Saldo Anno 2016	Totale Anno 2016
Voce A1 conto Economico Bilancio Esercizio anno 2014	43.640.144,00			
Voce A5 conto Economico Bilancio Esercizio anno 2014	13.885.687,00			
Ricavi scomputabili dal fatturato rilevante ai sensi della delibera dell’Autorità n.94/2015	5.296.959,00			
Totale Fatturato rilevante	€ 52.228.872,00			
Aliquota contributo funzionamento Autorità anno 2016	0,4 %			
Contributo dovuto anno 2016		€ 13.927,70	€ 6.963,85	€ 20.891,55
Contributo versato anno 2016		€ 13.927,70	€ 6.852,73	€ 20.780,43
Importo accertato anno 2016		€ 0,00	€ 111,12	€ 111,12
Interessi legali		€ 0,00	€ 1,40	€ 1,40
Totale accertato anno 2016		€ 0,00	€ 112,52	€ 112,52

DETERMINA

1.di rettificare la determina n. 207/2020 del 4 dicembre 2020 recante quale oggetto “ATTO DI ACCERTAMENTO E DIFFIDA AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI AI SENSI DELL’ART. 37, COMMA 6, LETT. B), D.L. 201/2011, PER

- L'ANNO 2016 – CTM S.P.A.”, definendo che il mancato versamento da parte della CTM S.P.A., C.F./P.IVA 00142750926, con sede legale Cagliari (CA) del contributo dovuto per le spese di funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti, relativo all’anno 2016, secondo quanto disposto dalla delibera dell’Autorità n. 94/2015 del 5 novembre 2015, è pari ad un ammontare di € 112,52, inclusi gli interessi legali, secondo quanto sopra rappresentato;
- 2.è individuato quale Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 il Dott. Vincenzo Accardo (indirizzo di posta elettronica certificata; autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it; tel. 011-19212513);
- 3.la presente determina è notificata alla Società CTM S.P.A., sopra individuata.

Torino, 24/12/2020

il Segretario generale
IMPROTA GUIDO / ArubaPEC
S.p.A.